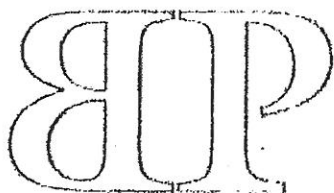


A 21	Autorizzazione rifiuti
------	------------------------



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto BAGGIO GIULIANO, in qualità di legale rappresentante della Ditta BAGGIO PELLI SRL sita in Via Torino, 4 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) P.IVA 02963380247 nostro numero di riconoscimento (CE N. 1069/2009) APPROVAL NUMBER - ABP35STORP2 - ABP35STORP3

DICHIARA

di ritirare su chiamata dalla ditta FATTORIE VENETE SRL - con sede legale in Via Galvani, 65 - 36010 ZANÈ (VI) - P.IVA 03567160241 il materiale di di cat. " 2" e di provvedere con mezzi autorizzati al loro trasporto presso la sede della ditta sita in Pove del Grappa Via Torino n° 4, conforme al regolamento CE/1069/2009.

Inoltre ai sensi del regolamento, dichiara di assumersi l'obbligo di fornire per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro e dei movimenti effettuati dalla Ditta sopra citata, completi di tutti i dati richiesti dal regolamento.

Pove del Grappa lì 02/12/2013

FATTORIE VENETE SRL

FATTORIE VENETE SRL

UNIPERSONALE

Via Galvani, 65 - 36010 Zanè (VI)

Tel. / Fax 0445.814041

C.F. e P.I. 03567160241 - REA VI-336491

BAGGIO PELLI SRL

(Baggio Giuliano)

P.S.: la presente dichiarazione si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca scritta di una delle parti.

TRE V AMBIENTE S.r.l. a Socio Unico
Sede Legale : 36100 VICENZA - Via C. Mollino, 90
P.IVA 02716510249 - C.F.03348700281 - REA VI 270163
Cap. Soc. 15.000 Euro i.v.
Tel. 0444 305571 Fax 0444 305566
info@trevambiente.it - www.trevambiente.it



FATTORIE VENETE SRL

VIA GALVANI 65
36010 ZANE' VI

159

Destinazione Fattura

FATTORIE VENETE SRL

VIA GALVANI 65
36010 ZANE' VI

Numero Fattura: 597

Data Fattura: 28-02-14

Cliente	Partita Iva	Codice Fiscale	Pagina
08169	03567160241	03567160241	1
Pagamento			
0009	RI.BA 30 GG DF FM		
Banca di Appoggio		Cod.Abi	Cod.Cab C/c
900126	BANCA POPOLARE VICENTINA	05728	60710

Descrizione	Un	Quantita'	Prezzo €	Sconto	Importo € Iva
Nostro servizio di carico, trasporto e trattamento Vs. rifiuti non pericolosi -Ex RSA- per il mese di : Febbraio/14 ALLEGATA QUARTA COPIA FORMULARI SVUOTAMENTO VASCA 6 MC.: 150106- -02 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI Rif.Doc.: RIF0023474/13 reg. il 28-02-14					
	Tn	0,640	165,000		105,60 37
Svuotamenti: VASCA IN LAMIERA DA 6 MC.:					
	Pz	1,000	78,000		78,00 37

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
37	IVA 22%	22,00	183,60	40,39	183,60
					Totale Imposta
					40,39

Data 1° Scadenza 31-03-14

Importo Scadenza 223,99

223,99

In caso di insoluto, Vi saranno addebitate le spese e gli interessi di mora.

S.I.T. Societa' Igiene Territorio Spa

CODICE FISCALE 01565460241

DITTA

COMUNE

VIA. N. CIVICO

RESIDENZA O
DOMICILIO

36100 Vicenza (VI)

Via C. Mollino, 90

COMUNE

VIA. N. CIVICO

UBICAZIONE
ESERCIZIO

36100 Vicenza (VI)

Via C. Mollino, 90

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

(D.L. n. 22 del 05.02.97 art. 16)

CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 01.04.1998

Serie e n. RIF

0023474 /13 del 26-02-14

N. Registro

L'ARTEGRAFICA di Zordan B. & C. s.n.c. - Via Natta, 42 - 36040 Brendola (VI) - Aut. Min. Fin. 367083 del 10.11.1979

1
PRODUTTORE
DETENTORE

FATTORIE VENETE SRL

CODICE
FISCALE

03567160241

UNITA' LOCALE

VIA GALVANI 65 - 36010 ZANE' (VI)

N. AUT./ALBO

DEL

2
DESTINATARIO

EREDI SANTAROSA BRUNO SNC DI ZENARI TIZIANA & C.

CODICE
FISCALE

01330820232

LUOGO DI DESTINAZIONE

VIALE DELL'INDUSTRIA 11 - 37038 SOAVE (VR)

N. AUT./ALBO

DEL

3901-10

21-07-10

3
TRASPORTATORE
DEL RIFIUTOS.I.T. SOCIETA' IGIENE
TERRITORIO SPA

VIA CARLO MOLLINO 90 - 36100 VICENZA - VI

CODICE
FISCALE

01565460241

N. AUT./ALBO

DEL

VE00689

01-02-12

TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI NEL PROPRIO STABILIMENTO DI

ALLEGATO "A"
ANNOTAZIONI

TIPO CONTENITORE: VASCA

1° INT.: TRE V AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO - C.F.: 03348700
NUM. ISCR. ALBO VE17516 DEL 14-09-114
CARATTERISTICHE
DEL RIFIUTO

DESCRIZIONE

Imballaggi in materiali misti

COD. EUROPEO

STATO FISICO (*)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (*)

N. COLLI/CONTENITORI

150106

1 X 3 4

1 V

5
RIFIUTO
DESTINATO A

SMALTIMENTO

D14

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

recupero/smaltimento

6
QUANTITA'

PESO LORDO

TARA

Kg. o Lt.
SE DIVERSO DAL M.BREVE

X Peso da verificare al destino

7
PERCORSO8
TRASPORTO

SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADP/RID SI NO X

9
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRME

COGNOME E NOME CONDUCENTE

TARGA AUTOMEZZO

TARGA RIMORCHIO

10
CONDUCENTE

CAPAGAR

Roberto

AK48SLP

INIZIO TRASPORTO

28/02/14 0640

11
RISERVATO
AL DESTINATARIO

SI DICHIARA CHE IL CARICO È STATO

X ACCETTATO
PER INTERO

PESO RISCOTRATO

640

ACCETTATO PER LA
SEGUENTE QUANTITÀ (Kg. o Lt.)

RESPINTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

DATA

28/2/14

ORA

9.00

FIRMA DEL DESTINATARIO

TRE V AMBIENTE S.r.l. a Socio Unico
Sede Legale : 36100 VICENZA - Via C. Mollino, 90
P.IVA 02716510249 - C.F.03348700281 - REA VI 270163
Cap. Soc. 15.000 Euro i.v.
Tel. 0444 305571 Fax 0444 305566
info@trevambiente.it - www.trevambiente.it



REGISTRATO 03/06
Sede Legale

FATTORIE VENETE SRL

VIA GALVANI 65
36010 ZANE' VI

389

Destinazione Fattura

FATTORIE VENETE SRL

VIA GALVANI 65
36010 ZANE' VI

Numero Fattura: 2071

Data Fattura: 31-05-14

Cliente	Partita Iva	Codice Fiscale	Pagina
08169	03567160241	03567160241	1
Pagamento			
0009	RI.BA 30 GG DF FM		
Banca di Appoggio		Cod.Abi	Cod.Cab C/c
900126	BANCA POPOLARE VICENTINA	05728	60710

Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo €	Sconto	Importo € Iva
Nostro servizio di carico, trasporto e trattamento Vs. rifiuti non pericolosi -Ex RSA- per il mese di : Maggio/14 ALLEGATA QUARTA COPIA FORMULARI SVUOTAMENTO VASCA 6 MC.: 150106- -02 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI Rif.Doc.: RIF0026152/13 reg. il 21-05-14	Tn	0,760	165,000		125,40 37
Svuotamenti: VASCA IN LAMIERA DA 6 MC.:	Pz	1,000	78,000		78,00 37

IMPORTANTE

PER LE CHIUSURE ESTIVE,
PER CHI USUFRUISCE
DI UN SERVIZIO PROGRAMMATO
FISSO, VI CHIEDIAMO DI INDICARCI
IL VS PERIODO DI CHIUSURA ENTRO IL 07/07 AI
SEGUENTI RECAPITI: INFO@TREVAMBIENTE.IT O A
FAX
0444-305566. IN ASSENZA DI VS. RISPOSTE IL
SERVIZIO VERRA' EFFETTUATO ED ADDEBITATO

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
37	IVA 22%	22,00	203,40	44,75	203,40
					Totale Imposta
					44,75

Data 1° Scadenza 30-06-14

Importo Scadenza 248,15

248,15

In caso di insoluto, Vi saranno addebitate le spese e gli interessi di mora.

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 01.04.1998
(D.L. n. 22 del 05.02.97 art. 15)

L'ARTIGRAFICA di Jordan B. & C. s.r.l. - Via Natta, 42 - 38040 Brendola (VI) - Aut. Min. Ph. 357083 del 10.11.1979

Serie e n. RIF
N. Registro

0026152

20-05-14

UBICAZIONE
ESERCIZIO

36100 Vicenza (VI)
36100 Vicenza (VI)

VIA N. CIVICO

VIA N. CIVICO

CODICE
FISCALE

01565460241

AL N.

FORMULARIO DAL N.

PRODUTTORE
DEFETTORE

RATTORIE VENETTE SRL

CODICE
FISCALE

03567160241

UNITÀ LOCALE

VIA GALVANI 65 - 36010 ZANE' (VI)

N. AUT/ALBO
DEL

DESTINATARIO

EREDI SANTAROSA BRUNO SNC DI ZENARI TIZIANA & C.

CODICE
FISCALE

01330820232

LUOGO DI DESTINAZIONE

VIALE DELL'INDUSTRIA 11 - 37038 SOAVE (VR)

N. AUT/ALBO
DEL

3901-10
21-07-10

TRASPORTATORE
DE RIFIUTO

S.I.T. SOCIETA' IGIENE
TERRITORIO SPA
VIA CARLO MOLLINO 80 - 36100 VICENZA - VI

CODICE
FISCALE

01565460241

TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI NEL PROPRIO STABILIMENTO DI

VE00689
01-02-12

ANNOTAZIONI

TIPO CONTENITORE: VASCA
I INF.: TRE V AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO - C.F.: 03348700281
NUM. ISCR. ALBO VE17516 DEL 14-09-11



CARATTERISTICHE
DEL RIFIUTO

DESCRIZIONE
Imballaggi in materiali misti

COD. EUROPEO

150106

STATO FISICO (?)

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (?)

N. COLL/CONTENITORI

RIFIUTO
DESTINATO A

SMALTIMENTO

D14

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

QUANTITÀ

Kg. o Lt.

SE DIVERSO DAL PIÙ BREVE

PERICOLOSO

TRASPORTO

SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRI/ND SI

NO

CONDUCENTE

COGNOME E NOME CONDUCENTE

DATA

TARGA AUTOMEZZO
TARGA RIMORCHIO

AL DESTINATARIO
RISERVATO

ACCELTATO
PER INTERO

PESO RICONTRATO

ACCETTATO PER LA
SEGUENTE QUANTITÀ (Kg. o Lt.)

RESPINTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DATA

24/05/14
ORA 11.20

(*) VEDERE LA LEGENDA SUL RETRO DEL MODELLO

TRE V AMBIENTE



TRE V AMBIENTE S.r.l. a Socio Unico

Sede Legale : 36100 VICENZA - Via C. Mollino, 90

P.IVA 02716510249 - C.F.03348700281 - REA VI 270163

Cap. Soc. 15.000 Euro i.v.

Tel. 0444 305571 Fax 0444 305566

info@treambiente.it - www.treambiente.it

Sede Legale

REGISTRATO 06/10

FATTORIE VENETE SRL

VIA GALVANI 65

36010 ZANE' VI

724

Destinazione Fattura

FATTORIE VENETE SRL

VIA GALVANI 65

36010 ZANE' VI

Numero Fattura: 3791

Data Fattura: 30-09-14

Cliente Partita Iva

08169 03567160241

Codice Fiscale

03567160241

Pagina

1

Pagamento

0009 RI.BA 30 GG DF FM

Banca di Appoggio

900126 BANCA POPOLARE VICENTINA

Cod.Abi Cod.Cab C/c

05728 60710

Descrizione

Um Quantita'

Prezzo € Sconto

Importo € Iva

Nostro servizio di carico,
trasporto e trattamento Vs.

rifiuti non pericolosi -Ex

RSA- per il mese di : Settembre/14

ALLEGATA QUARTA COPIA FORMULARI

SVUOTAMENTO VASCA 6 MC.:

150106- -02 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

Rif.Doc.: RIF0028828/13 reg. 11 03-09-14

Tn

0,930

165,000

153,45 37

Svuotamenti:

VASCA IN LAMIERA DA 6 MC.:

Pz

1,000

78,000

78,00 37

Iva	Descrizione Iva	%iva	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
37	IVA 22%	22,00	231,45	50,92	231,45
					Totale Imposta
					50,92

Data 1° Scadenza 31-10-14

Importo Scadenza 282,37

282,37

In caso di insoluto, Vi saranno addebitate le spese e gli interessi di mora.

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

(D.L. n. 22 del 05.02.97 art. 15)
 DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 01.04.1998

Serie e n. RIF
 N. Registro

0028828

01-09-14

01565460241 CODICE FISCALE

ane Territorio Spa

AL N.

FORMULARIO DAL N.

(VI)

VIA, N. CIVICO

Via C. Mollino, 90

Via C. Mollino, 90

enza (VI)

FATTORIE VENTRE SRL

03567160241 CODICE FISCALE

UNITA' LOCALE

VIA GALVANI 65 - 36010 ZANNE' (VI)

N. AUT./ALBO DEL

EURO-CART - SRL

02526140245 CODICE FISCALE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VIA IPPOLITO NIEVO 5 - 36073 CORNEDO VICENTINO (VI)

N. AUT./ALBO DEL

184/Suol

21-11-13

S.I.T. SOCIETA' IGIERNE

01565460241 CODICE FISCALE

VIA CARLO MOLLINO 90 - 36100 VICENZA - VI

N. AUT./ALBO DEL

VE00689

01-02-12

TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI NEL PROPRIO STABILIMENTO DI

ANNOTAZIONI

DESCRIZIONE
 Imballaggi in materiali misti

COD. EUROPEO

STATO FISICO (1)

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (2)

N. COLL./CONTENITORI

RECUPERO
 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

R13

recupero/smaltimento

QUANTITA'
 PERCORSO

930
 SE DIVERSO DAL PIU' BREVE

X Peso da verificare al destino

TRASPORTO
 SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRIOD

SI NO X

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

COGNOME E NOME CONDUCENTE

TARGA AUTOMEZZO

TARGA RIMORCHIO

CONDUCENTE

INIZIO TRASPORTO

SI DICHIARA CHE IL CARICO E' STATO

PESO RICONTRATO

16,930

ACCETTATO PER LA
 SEGUENTE QUANTITA' (Kg. o Lt.)

RESPINTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EURO-CART srl

ORA

02/09/14

(*) VEDERE LA LEGENDA SUL RETRO DEL MODELLO



ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

ACCORDO – TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA ¹

Con la presente scrittura privata di fornitura (di seguito "Accordo"), tra:

- la Società Agricola AGRIMAN S.R.L. con sede legale in MIRANO (VE), Via STAZIONE n. 80 con numero di partita IVA n. 04048850277, nel presente atto rappresentata dalla sig.ra PRISCILLA BASCHIROTTI, nata a Montagnana (PD), il 01/08/1983, in qualità di RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA, da qui in avanti chiamata "Gestore";

e

- la SOC. AGR. FATTORIE VENETE SRL con sede legale in via GALVANI n. 65, ZANE' (VI) con numero di codice fiscale e partita IVA n. 03567160241, nel presente atto rappresentata dal sig. MILAN LUCA, nato a SANDRIGO, il 19/11/1973 in qualità di rappresentante legale da qui in avanti chiamata "Fornitore";

premesse che

- a) il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184 bis e 185 del D. Lgs. N. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- b) il Gestore gestisce un impianto di produzione di energia da biomasse mediante la valorizzazione degli effluenti zootecnici (di seguito "effluente") autorizzato e realizzato in base alla DGRV N. 2761/2012 (situato in via Valli, Noventa Vicentina), aventi le caratteristiche elencate al medesimo comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il Fornitore conduce un ² ALLEVAMENTO AGRICOLO DI GALLINE OVAIOLE IN PRODUZIONE IN COMUNE DI ZANE' (VI), via GALVANI n. 65, dal cui ciclo produttivo ottiene ³ POLLINA nelle quantità tal quale di 2394 m³;
- d) tale attività rientra nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007 _____ 014700 _____;
- e) l'effluente oggetto del presente Accordo è pertanto costituito da 'EFFLUENTE DA GALLINE OVAIOLE IN PRODUZIONE il cui materiale di base è il seguente:

¹ Ex articoli 184 bis e 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

² Indicare se trattasi di allevamento zootecnico, nel rispetto di tutte le normative ambientali e che riguardano il benessere animale, ovvero di altra attività (*da specificare*).

³ Effluente zootecnico (materie fecali di origine zootecnica), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso ex comma 1, lettera f) art. 185 del D. Lgs. N. 152/2006 ovvero sottoprodotto (*da specificare*) ex comma 184 bis del medesimo decreto Legislativo.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

- POLLINA,
- f) per i sottoprodotti oggetto del presente Accordo ricorrono la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera qq) nonché le condizioni di cui al comma 1, o i criteri di cui al comma dell'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
- sono originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione dei materiali medesimi;
 - è certo che saranno utilizzati, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del Gestore;
 - saranno utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale buona pratica industriale o agricola;
 - presentano tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, e il loro uso specifico è legittimo e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- g) pertanto, le biomasse (effluenti) utilizzate nell'ambito del processo di produzione di energia da biomasse attuato dal Gestore e oggetto del presente Accordo non costituiscono rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente Accordo, tali da costituire un unico inscindibile contesto con le pattuizioni del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

- a) Il presente Accordo disciplina il rapporto di conferimento/ritiro dell'effluente intercorrente tra il Fornitore, dai cui cicli di produzione originano dette biomasse, e il Gestore, che le ritira e che le utilizza esclusivamente per la produzione di energia nell'impianto di cui al p.to b) delle premesse con le finalità indicate nelle premesse.
- b) Le biomasse oggetto di cessione/ritiro nell'ambito del rapporto disciplinato dal presente Accordo devono possedere le seguenti caratteristiche chimico/fisiche ⁵⁶
- quantità totale di azoto (kg) circa 17263 +/- 5%;
 - sostanza secca (s.s.) (%) CIRCA 30 %

⁴ Descrivere dettagliatamente il contenuto della tipologia della biomassa oggetto dell'Accordo.

⁵ È possibile individuare una tolleranza dei valori medesimi che – di norma -- non dovrà essere superiore del 5% per azoto e fosforo e del 10% per s.s. e C/N.

⁶ Tutti i quantitativi sotto esposti debbono essere calcolati secondo i metodi e con i criteri stabiliti dalla disciplina regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

c) Le biomasse non devono, altresì, contenere materiale classificabile come rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI REALIZZATIVE

a) L'obbligo del Fornitore di fornire le biomasse al Gestore, e l'obbligo del Gestore di acquisirle sono soggetti alle condizioni vincolative previste alla lettera f), comma 1 dell'articolo 185 nonché del comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive recenti modifiche e integrazioni.

3. OBBLIGO DI CONFERIMENTO

a) Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, è tenuto a fornire annualmente l'effluente al Gestore nei quantitativi stabiliti dal successivo articolo 5, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

4. DURATA DELL'ACCORDO

- a) Il presente Accordo ha una durata di anni 10 (DIECI) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
- b) Non è ammesso il rinnovo tacito del presente Accordo.

5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

- a) Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, si obbliga a fornire annualmente al Gestore le biomasse di cui alla lettera e) delle premesse in quantità pari a 1440 m³ di POLLINA tal quale e pari a circa 216 t di sostanza secca (S.S.), con le caratteristiche descritte all'articolo 1, lettera b).
- b) Il Fornitore si obbliga a consentire al Gestore, in qualunque momento, il controllo quali - quantitativo sull'effluente oggetto della fornitura
- c) Il Fornitore darà immediata comunicazione al Gestore mediante lettera raccomandata di ogni ritardo o impedimento relativo alla consegna del quantitativo di effluente nei termini del presente Accordo.
- d) Nel caso di aumento o diminuzione della quantità di effluente disponibile per la fornitura, è data parimenti la facoltà di aumentare o diminuire i termini del presente Accordo, previo accordo scritto fra le Parti.
- e) Qualora il Fornitore cessi l'attività e avvii altre forme di trattamento dell'effluente, pertanto, non produca l'effluente oggetto del presente Accordo, è tenuto a comunicare formalmente al Gestore con raccomandata A/R o mezzo equipollente -la data prevista per il termine dell'attività con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011****6. DIRITTI E OBBLIGHI DEL GESTORE**

- a) Il Gestore si obbliga a ricevere dal Fornitore annualmente la quantità di effluente, indicata nel presente Accordo.
- b) Il Gestore dovrà provvedere alla pesa di ciascun automezzo immediatamente prima ed immediatamente dopo il rovesciamento del carico di effluente presso l'impianto di produzione di energia.
- c) Il Gestore dovrà utilizzare la pagina 1 (frontespizio) e la pagina 3 del "Registro di conferimento e rilascio" di cui all'allegato C1 alla DGR n. 2439/2007, per la registrazione delle quantità annue di effluente conferito.
- d) Nel caso di utilizzazione agronomica diretta del materiale rilasciato dall'impianto da parte del Gestore. Il Gestore assicura la disponibilità di terreni utili allo spandimento dei materiali rilasciati dall'impianto di trattamento in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e nel rispetto dei divieti di spandimento territoriali e stagionali, nonché l'utilizzo nelle fasi di trasferimento su strade pubbliche dell'allegato C2 alla DGR 2439/2007 che costituisce documento di trasporto. Tale allegato verrà utilizzato dal Gestore/Fornitore anche nell'ipotesi di riconsegna dei materiali rilasciati al Fornitore.
- e) Qualora il Gestore cessi l'attività e, pertanto, non sia disponibile a ricevere l'effluente dal Fornitore, è tenuto a comunicare formalmente con raccomandata A/R o mezzo equipollente la data prevista per il termine dell'attività suddetta con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.
- f) Il Gestore riconosce al Fornitore, per le quantità di materiale fornito, un corrispettivo economico pari a Euro 0,01 € /mc (zero,zero uno euro /mc).
- g) Qualora nel corso del periodo di efficacia del presente Accordo l'entità del corrispettivo venga modificata rispetto a quella iniziale, questa sarà nuovamente concordata entro il termine di scadenza dell'annualità precedente a quella a cui detto corrispettivo andrà applicato. Il relativo atto di modifica dell'entità del corrispettivo economico, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà un allegato indispensabile per la validità del presente Accordo.

7. DIRITTI E OBBLIGHI CONGIUNTI DEL GESTORE E DEL FORNITORE

- a) Il trasporto dell'effluente è a carico del gestore. Il carico dell'effluente è a carico del fornitore.
- b) Il giorno e l'ora della consegna ritiro saranno concordati di volta in volta tra le Parti.
- c) Le Parti possono concordare una diversa tempistica del ritiro/consegna dell'effluente nel rispetto delle altre clausole previste nel presente Accordo.
- d) Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta non oltre le 48 ore che precedono l'evento programmato,
- e) Comunicazioni successive alle 48 ore che precedono il ritiro sono regolamentate nel seguente modo: per



ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

le vie brevi.

8. CONTROLLI SULL'EFFLUENTE

- a) Tutto l'effluente fornito dal Fornitore deve essere conforme a quanto specificato nell'articolo 1 del presente Accordo.
- b) Il Gestore ha la facoltà di eseguire controlli al fine di verificare le caratteristiche fisico-chimiche dell'effluente riportate al precedente articolo 1.
- c) I test dovranno essere effettuati secondo modalità e standard internazionalmente accettati.
- d) Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Accordo, il Gestore provvederà a contestare tale fatto al Fornitore in forma scritta con raccomandata con A/R o mezzo equipollente - anticipandone il contenuto anche a mezzo fax.
- e) L'accertamento della non conformità per almeno il 50% dell'effluente, fornito costituisce per il Gestore giusta causa di risoluzione del presente Accordo.

9. INADEMPIENZE

- a) In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti ed agli obblighi derivanti dal presente Accordo, ciascuna delle Parti, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, con comunicazione A/R o equipollente, segnala l'irregolarità alla Controparte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore ai 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dal presente Accordo, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
- b) Nel caso del perdurare del comportamento inadempiente, successivamente alla diffida e al trascorrere dei termini di cui alla precedente lettera a), la Parte danneggiata può risolvere il presente Accordo senza onere alcuno.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- a) Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" - intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011**

centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività dovrà tempestivamente dare avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.

- b) In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Accordo restano sospese e nessun inadempimento e responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Accordo si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intende avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

- insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale o a procedure esecutive di una delle due Parti ;
- mancato ritiro o ricezione del prodotto, da parte del Gestore nei tempi e con le modalità stabilite;
- mancato conferimento del prodotto, da parte del Fornitore, nei tempi e con le modalità stabilite.

12. DIRITTO DI RECESSO DALL'ACCORDO

Si prevede il diritto al recesso con lettera A/R con preavviso di 30 giorni dal presente accordo, per i casi di cessazione dell'attività del Fornitore, ristrutturazione dell'attività o di vendita dello stabilimento con destinazione diversa da quella originaria, avvio trattamento/recupero diretto della biomassa o documentate cause di forza maggiore. Il Gestore potrà recedere anticipatamente nel caso di cessazione dell'attività.

13. CESSIONE DEL PRESENTE ACCORDO

- a) Il Fornitore, ferme restando le medesime ed immutate condizioni contrattuali, consente fin d'ora a che il Gestore sostituisca in qualsiasi momento a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. La cessione del contratto diverrà pienamente efficace e vincolante per il Fornitore dal momento in cui gli verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b) Qualora il Gestore sostituisca a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente Accordo con modifica delle condizioni contrattuali, il Fornitore può recedere dall'Accordo stesso senza conseguenza alcuna.

14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- a) Nessuna delle Parti rivelerà o userà se non ai fini del presente Accordo le informazioni riservate acquisite, salvo che abbia ottenuto un preventivo consenso scritto dall'altra Parte. Tale obbligo vige sia

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011**

durante lo svolgimento del rapporto contrattuale che dopo la cessazione dello stesso.

b) Tale obbligo non si estende:

- alle informazioni riservate che ciascuna Parte effettuerà con i propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, banche, proprie controllate o controllanti;
- ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli altri Soggetti competenti in materia di controlli ambientali.

15. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs.n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Accordo.

16. FORO COMPETENTE

Foro competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente Accordo sarà esclusivamente il foro di Padova.

17. RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di filiera si rinvia alle norme di Legge.

Zanè, 19/09/2014

Il Gestore

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN SRL
Via Stazione, 80 - 30035 MIRANO (VE)
P.IVA/C.F. 04404805027
Legale Rappresentante: Baschirotto Priscilla
Sede Imp.: Via Valli - 36025 Noventa Vicentina (VI)

FATTORIE VENETE SRL
UNIPERSONALE
Via Galvani, 65 - 36010 Zanè (VI)
Tel. / Fax 0445.314041
P.I. 03567160241 - REA VI-335491

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. art. 1341 e 1342 del C.C., le clausole di cui agli articoli 2 (condizioni realizzative), 3 (obbligo di conferimento), 4 (durata dell'Accordo), 5 (diritti e obblighi del gestore), 6 (diritti e obblighi congiunti del Gestore e Fornitore), 7 (controlli sull'effluente), 8 (controlli sull'effluente), 9 (inadempienze), 10 (cause di forza maggiore), 11 (clausole risolutive espresse), 12 (diritto di recesso dell'accordo), 13 (cessione del presente accordo), 14 (obbligo di riservatezza), 15 (consenso al trattamento dei dati) 16 (foro competente), 17 (rinvio alla legge)

Il Gestore

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN SRL
Via Stazione, 80 - 30035 MIRANO (VE)
P.IVA/C.F. 04404805027
Legale Rappresentante: Baschirotto Priscilla
Sede Imp.: Via Valli - 36025 Noventa Vicentina (VI)

FATTORIE VENETE SRL
UNIPERSONALE
Via Galvani, 65 - 36010 Zanè (VI)
Tel. / Fax 0445.314041
C.F. e P.I. 03567160241 - REA VI-335491

C.A.V. – SOA CONSORZIO ALLEVATORI VENETO

REGOLAMENTO PER IL RITIRO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Il presente regolamento specifica e disciplina i rapporti tra **Produttore del SOA** e **Gestore degli effluenti zootecnici SOA**, per consentire un corretto impiego della stessa negli impianti per la produzione di Biogas.

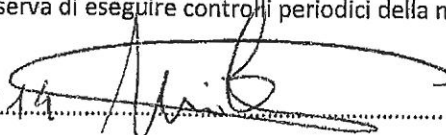
Effluente zootecnico: polline

- 1) Il Produttore cede la pollina al Gestore nello stato "visto e piaciuto"
- 2) La pollina deve essere conforme alle caratteristiche merceologiche e chimico/fisiche previste dal contratto, e non deve contenere corpi estranei non biodegradabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sassi, pietre, ferro, nailon, vetro, sabbia, etc.
- 3) L'umidità della pollina è influente ai fini dell'idoneità merceologica e chimico/fisica della biomassa, purché la stessa sia palabile e trasportabile con i normali mezzi a ciò dedicati ed autorizzati
- 4) Ai fini di garantire il contenimento e la diffusione di malattie patogene, è fatto obbligo di mantenere nei capannoni o nelle concimaie aziendali la pollina per un periodo di almeno 7 giorni prima di iniziare il trasporto al luogo di destinazione, ove ha sede l'impianto per la produzione del biogas. In caso di inadempienza della presente clausola, il trasgressore sarà sanzionato con un'ammenda di euro 2000,00. In caso di recidiva, si annullerà il contratto.
- 5) La ditta produttrice, terminato il carico degli animali, deve avvisare il consorzio C.A.V. inviando via fax o e-mail la dichiarazione di fine ciclo e copia del mod.118. C.A.V. provvederà ad informare il Gestore per l'organizzazione dei carichi di pollina
- 6) Nessun onere è dovuto al produttore, salvo particolari condizioni concordate tra le Parti, per il trasporto dalla sede dell'allevamento di produzione all'impianto per la produzione del biogas
- 7) Il produttore della pollina che desiderasse avere il digestato liquido o solido per la fertilizzazione dei terreni, dovrà dare comunicazione al gestore fornendo i terreni in assenso secondo il regolamento della Regione Veneto. Non sono previsti costi per la fornitura del prodotto, fatta salva la disponibilità dello stesso.

Effluente zootecnico: liquame e letame

- 1) Il Produttore cede il liquame o letame al Gestore nello stato "visto e piaciuto"
- 2) Il liquame o letame deve essere conforme alle caratteristiche merceologiche e chimico/fisiche previste dal contratto, e non deve contenere corpi estranei non biodegradabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sassi, pietre, ferro, nailon, vetro, sabbia, carcasse di animali, etc.
- 3) Il costo per il trasporto ed il carico del liquame o letame sono regolamentati singolarmente dal contratto stipulato di volta in volta con il singolo produttore
- 4) Il produttore che desiderasse avere il digestato liquido o solido per la fertilizzazione dei terreni, dovrà dare comunicazione al gestore fornendo i terreni in assenso secondo il regolamento della Regione Veneto. Non sono previsti costi per la fornitura del prodotto, fatta salva la disponibilità dello stesso.

In tutti i casi di ritiro degli effluenti sopracitati, il gestore si riserva di eseguire controlli periodici della merce fornita previo analisi.

Data, Luogo e firma..... ZONE 17/09/2014 

Spett. CONSORZIO INTERAZIENDALE ALLEVATORI VENETO

"CAV-SOA"

Via Strada Carceri 18/A

35045 OSPEDALETTO EUGANEO - PD

Oggetto : Domanda di ammissione a Socio

il sottoscritto Sig. **MILAN WCA**, nato a **SANDRIGO**, il **19.11.1973** residente a **SANDRIGO (VI)**
VIA SEBOLA 2, in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante della (timbro azienda)

FATTORIE VENETE SRL

UNIPERSONALE

Via Galvani, 65 - 36010 Zanè (VI)

Tel. / Fax 0445.314041

C.F. e P.I. 03567160241 - REA VI-335491

conduttore di azienda agricola zootecnica nella quale vengono allevati GALLINE OVAIOLE

dalla cui attività vengono prodotti reflui zootecnici esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del Dlgs 152/2006, art. 184 bis e.s.m.l., con impianto (i) siti In (Indicare anche il relativo codice allevamento) :

presa visione dello statuto del Consorzio , delle sue finalità , in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 ,condividendone gli scopi e le finalità,

CHIEDE

di essere ammesso a Socio dello stesso , e, nel caso di accettazione della Domanda, verserà i € 50,00

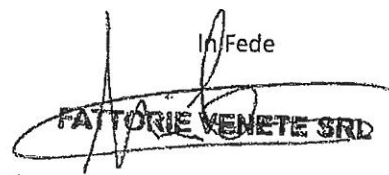
((cinquanta/00 euro) di quota di ammissione nel seguente conto corrente:

IBAN: IT08D0818662460000015009526

Codice BIC: CRTIT2TD04

BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO

ZANÈ, li 17.03.2019

In/Fede

FATTORIE VENETE SRL

